



MODELLO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
per il pagamento dell'anticipo del contributo concesso
(da redigere su carta intestata del Fideiussore)

CONSIDERATO CHE

- la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 170 del 27/02/2024, ha approvato il Piano annuale di attuazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea", come previsto dalla Legge regionale 25 settembre 2019, n. 39;
- con decreto del Direttore della UO Cooperazione internazionale n. _____ del _____, in attuazione della predetta deliberazione, in esito al bando approvato con DDR n. _____ in data _____, è stato concesso all'ente _____ (*nome ente beneficiario*), con sede legale in _____, C.F. _____, P.Iva _____, un contributo dell'importo di Euro _____ (_____), per la realizzazione del progetto _____;
- il bando prevede l'erogazione di un acconto del contributo previa presentazione, da parte degli enti con sede all'estero, di garanzia a prima richiesta di importo pari al contributo concesso;
- tale garanzia fideiussoria deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, per un importo di Euro _____ (_____) pari al contributo concesso. In caso di revoca del contributo, verrà richiesta la restituzione dell'acconto erogato, aumentato degli interessi legali;

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante del presente contratto, la sottoscritta _____ (*Società-Compagnia Assicuratrice / Banca / Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca d'Italia, c.d. "Albo Unico"*), in seguito denominata "**Fideiussore**", iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, con sede legale in _____, a mezzo del sottoscritto _____, nella sua qualità di _____, dichiara di costituirsi con il presente atto "**Fideiussore**" nell'interesse del "**Contraente**" _____ (*nome ente beneficiario*) e a favore della REGIONE DEL VENETO (di seguito REGIONE), per la restituzione del contributo di cui in premessa, per l'importo di Euro _____ (_____) (*corrispondente all'importo del contributo*). In caso di revoca del contributo, dovrà essere restituito alla REGIONE un importo pari all'acconto erogato, aumentato degli interessi legali calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data del provvedimento, decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento dell'acconto fino alla data dell'effettivo rimborso, alle condizioni di seguito specificate.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generale

La presente garanzia è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. Le comunicazioni della **REGIONE** verso il **Fideiussore** saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo della Direzione Generale del **Fideiussore** che ha emesso la presente polizza.

2. Garanzia prestata

Il **Fideiussore**, rappresentato come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente alla **REGIONE** la restituzione della somma erogata a titolo di acconto del contributo al **Contraente** (Euro _____ (____)), aumentata degli interessi legali, decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento dell'acconto fino alla data dell'effettivo rimborso e fino all'importo massimo corrispondente al valore del contributo, pari a Euro _____ (_____)

3. Modalità di pagamento

Il **Fideiussore** si obbliga, incondizionatamente ed irrevocabilmente, ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta senza oneri di motivazione o prova da parte della **REGIONE** di quanto verrà indicato come dovuto per la quota di capitale, aumentata degli interessi legali decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento dell'acconto fino alla data dell'effettivo rimborso.

Il **Fideiussore** si impegna a pagare la somma sopra specificata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta della **REGIONE**, effettuando il versamento secondo le modalità ivi indicate.

4. Rinuncia alle eccezioni

Il **Fideiussore** rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il soggetto beneficiario del contributo citato in premessa, e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il **Fideiussore** rinuncia ad opporre le eccezioni di cui agli art. 1242-1247 c.c. (compensazione fra debiti e crediti) per quanto riguarda i crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della **REGIONE**.

Il **Fideiussore** non potrà opporre alcuna eccezione alla **REGIONE**:

- nell'eventualità di opposizione proposta dal **Contraente** o da altri soggetti interessati;
- nell'ipotesi in cui il **Contraente** sia stato dichiarato fallito, posto in liquidazione, sottoposto a procedure conservative e concorsuali o non abbia pagato i premi assicurativi del presente contratto;
- per altre eccezioni fondate sul rapporto tra **Fideiussore** e debitore garantito.

5. Durata e accettazione della garanzia

La presente garanzia fideiussoria ha durata pari al periodo del progetto approvato, maggiorato di ulteriori 3 (tre) mesi e, pertanto, il termine è fissato al _____ (*durata base*). Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al **Fideiussore** da parte della **REGIONE** la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori 3 (tre) mesi. Decorsi i suddetti termini o tre mesi dalla data del pagamento integrale del saldo, qualora intervenuto precedentemente, la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati da parte della **REGIONE** procedimenti di recupero nei confronti del beneficiario o di escussione verso il **Fideiussore**.

La **REGIONE**, con motivata richiesta, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe trimestrali nel limite di due trimestri.

La garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dalla **REGIONE** qualora nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna non venga comunicato al **Fideiussore** che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

6. Escussione parziale della garanzia

L'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina l'estinzione della garanzia stessa nei confronti della REGIONE, per l'importo garantito residuo, se non per svincolo della polizza da parte della REGIONE.

7. Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Venezia.

Luogo e data

Il Contraente

Il Fideiussore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il **Fideiussore** dichiara di accettare specificamente le disposizioni dei seguenti punti delle "Condizioni generali della garanzia":

3. Modalità di pagamento
4. Rinuncia alle eccezioni
7. Foro competente

Luogo e data

Il Fideiussore
